

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Fallimentare, composto dei Signori:

Dott.ssa Maria Mura           Presidente  
Dott. M.Teresa Spanu       Giudice rel.  
Dott. Antonio Dessì       Giudice

casu.  
16619/12

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nella causa iscritta al n. 14 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2012, promossa da:

**EQUITALIA SARDEGNA s.p.a.**, con sede in Sassari, in persona dell'Amministratore delegato dott. Gianluigi Giuliano, domiciliata elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avv. M.E.Porcu che la rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta a margine del ricorso in opposizione,

**OPPONENTE**  
**CONTRO**

**APPALTI LAVORI EDILI SARDI s.r.l.**, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. G.Tronci, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta,


**OPPOSTO**

\*\*\*

Con ricorso depositato in data 2-012012 Equitalia Sardegna s.p.a. ha proposto opposizione avverso il provvedimento del giudice delegato, con il quale non era stato riconosciuto un valido titolo per l'iscrizione d'ipoteca, ai sensi dell'art. 77 D.P.R. n. 602/73 ed i crediti per accessori dei contributi previdenziali ed assistenziali erano stati ammessi in privilegio ex art. 2754 c.c. grado 8° soltanto per il 50%.

Ha sostenuto parte ricorrente che la garanzia ipotecaria era riferita a cartelle esattoriali, ritualmente notificate e mai contestate, di cui agli estratti di ruolo allegati al ricorso.

La Curatela si è costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione sul presupposto che l'atto



amministrativo emesso da Equitalia, indicato nella nota di iscrizione a ruolo, non costituisce valido titolo per l'iscrizione di ipoteca.

\*\*\*

L'opposizione è infondata.

Premesso che, in applicazione del dato normativo stabilito dall'art. 99 c. 2 n. 4 L.F., parte ricorrente ha l'onere di depositare unitamente al ricorso i documenti dei quali intende avvalersi nel giudizio di opposizione, non potendo il tribunale disporre l'acquisizione d'ufficio, fuori dei casi previsti dagli artt. 210 e 213 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. , sez. VI, 8-11-10 n. 22711), l'odierna opponente ha prodotto la nota di iscrizione ipotecaria del 22-12-11, nella quale risulta che la formalità è iscritta sulla base di un atto amministrativo emesso da Equitalia Sardegna in data 5-08-09, in violazione del disposto dell'art. 2839 c.c., che stabilisce quali elementi deve indicare la nota ed in particolare l'ente impositore in favore del quale era stato formato il ruolo e la data dello stesso.

Giova, infatti, ricordare come il titolo idoneo ad iscrivere ipoteca sia costituito dal ruolo formato dall'ente impositore (cfr. da ultimo le S.U. n. 4126/12) e non dall'estratto di ruolo, cumulativo di diversi crediti, formato dal concessionario, peraltro neppure richiamato dalla nota di iscrizione.

L'errata identificazione del titolo e l'impossibilità di dedurre dagli estratti di ruolo a quale degli importi richiesti con le cartelle esattoriali allegati sia riferibile il credito per il quale era stata chiesta l'ipoteca comportano l'invalidità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 2841 c.c. Inoltre, nella domanda di insinuazione era stata chiesto il riconoscimento della prelazione ipotecaria per una somma diversa da quella risultante dalla nota di iscrizione ipotecaria, cosicchè non è dato neppure determinare l'esatto importo assistito da privilegio ipotecario. Secondo quanto emerge dalle difese dell'opponente la prassi consolidata presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari sarebbe nel senso che sia la richiesta di iscrizione ipotecaria – e non la nota – ad indicare gli estremi identificativi del ruolo o dei ruoli che costituiscono il titolo dell'iscrizione ipotecaria e ciò avverrebbe sia mediante la materiale allegazione degli estratti ruolo, sia mediante la trascrizione dei relativi estremi identificativi nel corpo della richiesta.

Peraltro, anche a dar credito a tale impostazione, che comunque non si ritiene superata dalle osservazioni già svolte, deve prendersi atto del fatto che non vi è alcuna prova che gli estratti di ruolo prodotti nel giudizio di opposizione siano quelli presentati al Conservatore al momento dell'iscrizione dell'ipoteca per la quale è lite, con ciò escludendosi quindi qualsiasi valenza probatoria a detta argomentazione.

Quanto all'esclusione del privilegio ex art. 2754 c.c., è appena il caso di rilevare che la riduzione al 50% dell'ammissione in privilegio del credito per accessori del contributo previdenziale ed assistenziale è prevista dalla legge.

L'opposizione deve dunque essere rigettata, condannando l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa,

- 1) rigetta l'opposizione proposta da Equitalia Sardegna s.p.a.;
- 2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese processuali, che liquida in euro 12.200,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Cagliari il 21-12-12

Il Presidente

Dott.ssa Maria Mura



Il giudice estensore

dott. M.Teresa Spanu



21/12/12  
CAGLIARI  
TRIBUNALE  
CAGLIARI

